

## Art. 534

E' vietata la vendita dei funghi velenosi, o sospetti di esser tali, vecchi, molto corrosi, e di quelli che non sono compresi nel seguente elenco.

Nome volgare	Nome scientifico
Uovolo buono, cucco	Amanita, caesarea, Scop.
Chiodini, famiglia buona	Armillaria mellea, Vahl.
Agarico delizioso lapacendro buono	Laetarius deliciosus, Linn.
Gallinaccio	Cantharellus cibarius, Fr.
Frataiolo	Psalliota campestris, Linn.
Porcino	Boletus edilis, Bull.
Porcinello	" scaber, Pers.
Pinarolo domestico	" bellini
" salvatico	" bovinus
Boleto giallo	" luteus
Ditola gialla	Clavaria flava
" rossa	" coralloides
Spugnola gialla	Morchella esculente, Pers.
" bruna	" conica, Pers.
" bastarda	Helvella esculenta, Pers.
Tartufone	Tuber, aestivum, Vitt.
Trifola bianca	" magnatum; Pico
Tartufi neri	" melanosporum, Vitt.
Tartufo nero di Norcia	" brumate, Vitt.

Reg.Gen.San. 3 febbraio 1901, art. 120.

La vendita dei funghi non può farsi che nei luoghi stabiliti dall'Autorità Comunale ed è proibita la vendita ambulante dei medesimi.

I funghi esposti in vendita non debbono tenersi ammucchiati in ceste, ma stesi sui banchi in modo da rendere facile ed efficace l'ispezione sanitaria.

I funghi secchi, posti in vendita, dovranno appartenere soltanto al genere Boletus (Porcino)

Reg.SpeC. 3 agosto 1890., art. 128.